



## COBAS Comitati di Base della Scuola

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma tel 0670452452 - tel/fax 0677206060

www.cobas-scuola.it - mail@cobas-scuola.org

Sede regionale: piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo

tel 091349192 tel/fax 091349250

http://cobasscuolapalermo.wordpress.com/ - c.cobassicilia@tin.it

### Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Sicilia

Alla c.a. del Dirigente scolastico p.t.

#### Oggetto: rispetto esercizio diritto di sciopero, atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

La scrivente O.S., nel precisare che lo sciopero del comparto scuola, proclamato sin dall'11 aprile 2011 (<http://www.commissione-garanziasciopero.it/dettaglioSciopero?id=20423&tipo=set>) durante gli scrutini di fine anno (in Sicilia i due giorni di sciopero saranno il 14 e 15 giugno), è stato indetto conformemente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, invita le Istituzioni in indirizzo a prendere atto di quanto sopra, astenendosi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio del diritto di sciopero. Inoltre, la scrivente O.S., tenuto conto delle osservazioni pervenute, precisa quanto segue:

- l'art. 138, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che "sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: [...] d) la determinazione del calendario scolastico";

- la Regione Sicilia, con Decreto dell'Assessorato Istruzione e F.P. n. 1241/V/ISTR del 22/7/2010 relativo al calendario Scolastico Regionale 2010/2011, ha inequivocabilmente stabilito che "Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2010/2011, le lezioni avranno inizio il 16 (giovedì) settembre 2010, ed avranno termine il 11 (sabato) giugno 2010" e che "Nell'ambito del calendario i Consigli di Circolo e d'Istituto ... determinano ... gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni" ma non la data conclusiva delle lezioni;

- l'art. 5 comma 2 del DPR 275/99 ribadisce che "gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni ...";

- l'art. 10 comma 3 lett. c) del D.Lgs 297/1994 indica tra le competenze del Consiglio di circolo o d'istituto l'"adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali";

- l'art. 2, comma 6, del DPR 122/2009 prevede che – per il primo ciclo - solo "in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico" possa essere deliberata l'ammissione o non ammissione alla classe successiva;

- l'art. 193 comma 1 del D.Lgs 297/1994 e l'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009, stabiliscono che - per la scuola secondaria di secondo grado - "I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, ...";

- l'art. 2 comma 1 della L. 169/2008 prevede che – per tutti i gradi e ordini di scuola - la valutazione del comportamento, deve effettuarsi relativamente a "tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede";

- la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con nota prot. 1305/RU del 17 giugno 2010, ha osservato che nel caso di spostamento del calendario degli scrutini in conseguenza della proclamazione dello sciopero "il contegno sarebbe probabilmente qualificabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori".

Quindi, atteso che gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni proprio al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle stesse, si diffidano i Dirigenti scolastici dall'anticipare le date degli scrutini rispetto al termine delle lezioni nonché dall'anticipare il termine delle lezioni stesso, nel rispetto delle competenze della Regione.

Di conseguenza, si invitano, i Dirigenti Scolastici che avessero già anticipato la data degli scrutini e/o il termine delle lezioni, a ristabilire la legittimità delle operazioni, riprogrammando il calendario degli scrutini dopo il termine delle lezioni stabilito dalla Regione Sicilia.

Infine, essendo illegittimo e antisindacale ogni spostamento del calendario degli scrutini al fine di impedire o limitare il diritto di sciopero, si diffidano i Dirigenti Scolastici dall'effettuare tali spostamenti e si invitano gli Organi collegiali a non assumere delibere in tal senso.

In caso contrario, la scrivente O.S. nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, preannuncia sin d'ora che in caso di comportamenti volti – in qualsiasi modo – a limitare l'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori e/o a non rispettare il diritto degli alunni a una corretta valutazione nonché a tutela delle proprie prerogative sindacali agirà presso le competenti sedi giudiziali.

Palermo 19 maggio 2011

Distinti saluti  
per i Cobas - Sicilia